

Danno da demansionamento e tassazione del risarcimento

Tassazione e contribuzione su somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da demansionamento

INTRODUZIONE

Il Tribunale di Milano, con sentenza resa lo scorso 16 febbraio (pubblicata il 24 marzo e consultabile in appendice), si sofferma sulla questione dell'imposizione fiscale e contributiva sul risarcimento del danno riconosciuto ad un lavoro in seguito a demansionamento.

Questi i fatti: un lavoratore, difeso da Legalilavoro, aveva in precedenza agito giudizialmente contro il datore di lavoro per sentire accertare l'adibizione a mansioni inferiori e, per l'effetto, il risarcimento del relativo danno.

In accoglimento del ricorso, la sentenza del Tribunale di Milano dell'11 settembre 2019 riconosce al lavoratore un risarcimento del danno patrimoniale pari a 26500 euro.

La società datrice di lavoro, nell'eseguire la sentenza, corrispondeva tuttavia una somma ben inferiore, operandovi trattenute sia fiscali che contributive.

Il lavoratore, ritenendo ingiusta tale decurtazione, provvedeva a notificare atto di precetto per la differenza; all'atto di precetto la società proponeva opposizione, rilevando sussistente la giurisdizione del giudice tributario, asserendo di aver provveduto a versare all'erario le somme trattenute a titolo di Irpef. Deduceva, in subordine, l'esistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti

dell'amministrazione finanziaria. Nel merito, riteneva correttamente applicata la ritenuta fiscale (nulla deducendo in merito a quella contributiva).

Con la pronuncia più recente, il Tribunale di Milano, anzitutto, sgombra il campo da ogni questione relativa alla giurisdizione, osservando che la questione sulla quale si è chiamati a decidere non è l'assoggettabilità o meno delle predette somme alle trattenute fiscali o previdenziali, quanto la sussistenza di un diritto di credito in capo a parte opposta con riferimento alle somme indicate nell'atto di precetto sulla base della sentenza precedentemente resa in accoglimento della domanda relativa al demansionamento.

Tale questione rientra certamente nella cognizione del giudice ordinario. La Suprema Corte ha affermato che «presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia» (Cass. Ss.Uu. 31 marzo 2006, n. 7578; Cass. Ss.Uu. 7 gennaio 2016, n. 65).

Per completezza, occorre osservare che la difesa del lavoratore aveva pure richiamato il granitico orientamento della Suprema Corte. In particolare Cass. Ss.Uu. 8 aprile 2010, n. 8312, in materia di rapporti tra contribuente (sostituito) e sostituto d'imposta, era giunta a conclusione che le controversie «relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituto nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario». Successivamente, in riferimento alla questione del preteso litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria, la Cass. 29 gennaio 2013, n. 2133, ribadiva che «la giurisdizione relativa alle liti tra sostituto d'imposta e sostituto spetta al giudice ordinario, e non alle Commissioni tributarie. Se il sostituto contesta il diritto di rivalsa esercitato dal sostituto, per mancanza del presupposto di fatto o di diritto, fa valere in giudizio una questione che rientra nei rapporti tra privati, quindi il legittimato passivo non può che essere colui il quale ha esercitato la rivalsa, cioè il

sostituto. Il contribuente che ha subito delle illegittime ritenute IRPEF da parte del suo sostituto d'imposta può rivolgersi a quest'ultimo per ottenere la restituzione di quanto erroneamente trattenuto in eccesso rispetto al dovuto».

Alla stessa conclusione giungeva Cass. Ss.Uu. 15 settembre 2017, n. 21523, statuendo che «va ribadita la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui le controversie tra sostituto d'imposta e sostituto, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituto nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all'elenco contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (elenco, peraltro, suscettibile di interpretazione estensiva), così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata».

Da tali principi il Tribunale di Milano fa discendere anche l'insussistenza, nel caso in esame, di un litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria.

LA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA NEL MERITO

Nel merito della questione, il Tribunale meneghino evidenzia come nella motivazione della sentenza, che aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno, il calcolo delle somme dovute a tale titolo era così esplicito: «nel procedere alla determinazione del quantum debeatur, considerando la oggettiva differenza ontologica tra le mansioni esplicate dal ricorrente prima del maggio 2014 e la grave incidenza della dequalificazione posta in essere dal datore di lavoro sul bagaglio professionale del ricorrente, si può stimare equo liquidare al ricorrente, anche in considerazione dello stipendio netto percepito dall'istante alla stregua della documentazione allegata nel fascicolo di parte, la somma di Euro 500,00 per ogni mese del periodo di dequalificazione. Valutando la lunga durata del

demansionamento protrattosi dal 20.05.2014 sino al 22.10.2018, data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio si può pervenire ad una liquidazione equitativa all'attualità dell'importo spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 26.500,00».

Tale motivazione chiarisce in modo inequivoco l'iter logico motivazionale seguito dal giudicante che ha chiaramente preso come riferimento lo "stipendio netto percepito dall'istante" e individuato di conseguenza la somma di 500 euro "per ogni mese del periodo di dequalificazione". Per l'autorità giudicante, da ciò deve concludersi che la somma liquidata in sentenza in via equitativa deve considerarsi la somma netta che il lavoratore ha diritto a percepire dalla società e l'eventuale tassazione o contribuzione dovrà pertanto essere calcolata *in aggiunta* a tale importo.

Ciò posto, pare importante anche precisare quale era stata, sul punto, la difesa del lavoratore, che aveva evidenziato, in particolare, che la natura del danno da demansionamento fosse da identificarsi senz'altro nel danno emergente e non di certo nel lucro cessante, all'uopo precisando che il risarcimento del lucro cessante, notoriamente, va tassato, poiché inteso come sostitutivo di reddito; non così il danno emergente, esente da imposta, poiché teso a reintegrare una lesione del già esistente patrimonio del creditore, non un suo mancato incremento.

Dunque, quando una sentenza (come quella per cui si agiva in via esecutiva) fa esplicito riferimento ad un danno alla professionalità, senza alcun richiamo a perdita di reddito, non può applicarsi alcuna tassazione.

Più in generale, si era anche osservato come una casistica delle ipotesi più ricorrenti in campo lavoristico che hanno occasionato contenzioso si collocano, in primis, proprio le somme risarcitorie di danno alla professionalità da demansionamento, quelle da perdita di chances da progressione di carriera (conseguenti sempre a illegittima e sovente vessatoria dequalificazione), quelle correlate o connesse a screditamento del prestigio o deprezzamento d'immagine all'interno e all'esterno dell'azienda per effetto di revoca di ruolo o licenziamento, quelle da mortificazione (cd. pecunia doloris) strutturanti il danno morale (ora inclusivo dell'ex danno esistenziale), conseguente a licenziamento, revoca di ruolo o semplice demansionamento.

Un primo orientamento impositivo era stato oggetto di successiva rimeditazione sia da parte della Cassazione sia da parte dell'Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 106/E del 22 aprile 2009).

La Sezione tributaria con Cass. 9 dicembre 2008, n. 28887, aveva, infatti, accolto la tesi di un dipendente di azienda di credito, cui la sentenza aveva liquidato somme risarcitorie (che la banca aveva ritenuto di assoggettare ad Irpef), concludendo che il danno da "demansionamento" ha natura di "danno emergente" non tassabile.

La S.C. ha sostenuto che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la percezione di somme a titolo di risarcimento del danno è fiscalmente rilevante ex art. 6, comma 2, TUIR solo quando tali somme siano riconducibili al ristoro del mancato conseguimento di redditi futuri ovvero ne costituiscano sostituzione o surrogazione nella misura in cui siano configurabili nella medesima categoria del reddito perduto o sostituito, ipotesi non ricorrente assolutamente nella fattispecie.

Aderendo al nuovo orientamento della Cassazione, l'Agenzia dell'Entrate, nell'evadere un quesito di una dipendenza periferica attinente espressamente al dirigente cui era stata revocata carica e responsabilità, sosteneva che «dall'inquadramento prospettato dalla Cassazione, consegue sul piano fiscale che le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare danni all'immagine propriamente detti, nell'accezione intesa dalla Suprema Corte, devono considerarsi non imponibili [...]. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle ulteriori somme, eventualmente liquidate contestualmente alla liquidazione del danno all'immagine, a titolo di perdita delle cosiddette "chance professionali" ossia connesse "alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa"». A simili conclusioni giunge anche la successiva Cass. 13 maggio 2009, n. 10972.

Nel caso trattato da Legalilavoro si versava proprio in ipotesi di danno professionale, poiché tale era la connotazione attribuita dal Tribunale di Milano al danno patito dal lavoratore in conseguenza della illegittima condotta demansionante tenuta dal datore di lavoro: «preso atto della sussistenza dell'inadempimento datoriale, occorre esaminare il profilo della prova del danno patrimoniale alla professione[...]. In tema di demansionamento [...] il danno

esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse da quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento».

Emergeva, allora, in maniera chiarissima la natura di danno emergente del pregiudizio patito dal lavoratore demansionato, slegata da qualsiasi valutazione relativa all'ambito reddituale.

a cura di **Luca De Simone**

Legalilavoro Napoli

N. 5268 /2020 R.G.L.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

Alfa S.P.A.

- RICORRENTE -

contro

Tizio con l'Avv. CIRILLO Ernesto Maria elettivamente domiciliato in Milano, Via Podgora n.4;

- RESISTENTE -

Oggetto: opposizione a precetto

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO

Con ricorso depositato in data 25/06/2020, Alfa s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Tizio, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ *in via pregiudiziale, con riguardo alle questioni relative all’assoggettamento a ritenuta IRPEF, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice civile in favore della competente Commissione Tributaria; nel merito, in accoglimento dei motivi della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o comunque l’infondatezza del precetto opposto e, comunque, delle pretese e/o diritti fatti valere dal sig. Tizio con l’atto di precetto opposto avendo Alfa S.p.A. correttamente adempiuto alla pronuncia del Tribunale ed, in ogni caso, per le ragioni sopra esposte; in ogni caso, condannare l’opposto al pagamento delle spese di causa*”.

Si costituiva ritualmente in giudizio Tizio, eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il

Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.

Per quanto rileva ai fini della presente causa, è pacifico che: - il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, con la sentenza n. 2022/19, resa nel giudizio distinto con r.g. 10558/18, ha così statuito nel dispositivo: “1) *dichiara la illegittimità del comportamento assunto dalla società resistente e consistito nell'adibire l'istante dal 1.05.2014 all'espletamento di mansioni inferiori a quelle enucleate nell'ambito del livello quinto del C.C.N.L e, di conseguenza, condanna Alfa s.p.a. a reintegrare il ricorrente nelle mansioni svolte precedentemente in mansioni; 2) accoglie la domanda finalizzata al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata all'attualità di Euro 26.500,00, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla data della presente sentenza sino all' effettivo soddisfo; 3) condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese processuali dell'istante, che liquida in complessivi Euro 6.500.00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari”;*

- la società opponente ha corrisposto in favore di Tizio, con bonifico bancario del 30 ottobre 2019, la somma di euro 19.709,05, comprensivo delle competenze del mese di ottobre e delle somme liquidate nella sentenza resa *inter partes*, al netto delle trattenute di legge, corrispondenti ad Euro 17.795,48 (doc. 2).

Tizio, premessa l'erroneità della somma corrisposta rispetto a quanto dovuto, ha intimato a Alfa S.p.A. con atto di precetto notificato in data 9 giugno 2020 il pagamento delle seguenti somme: euro 8.704,52 per residuo credito in forza della sentenza n. 2022/2019 del Tribunale di Milano, euro 405,00 per onorari di precetto, euro 18,63 per Contributo Cassa Forense 4%, euro 106,56 per IVA, ed Euro 60,75 per spese generali per una somma complessiva pari ad euro 9.295,46, oltre rivalutazione, spese, interessi legali ed onorari.

Alfa S.p.A. con l'odierno giudizio ha proposto opposizione al precetto eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del Tribunale civile, sezione lavoro, in merito alla questione relativa alla determinazione delle somme assoggettate a ritenuta IRPEF a tassazione separata; nel merito,

la società afferma la tassabilità delle somme percepite dal dipendente a titolo di risarcimento danni da demansionamento sostenendo la legittimità delle trattenute operate dalla società su tali importi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto per le seguenti motivazioni. In primo luogo, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente deve essere respinta.

L'oggetto del giudizio, ricostruito sulla base del *petitum* e *causa petendi* come individuati nel ricorso, è l'esistenza di un diritto di credito di Tizio nei confronti di Alfa sulla base del titolo esecutivo giudiziale presupposto con riferimento agli importi azionati nell'atto di precetto.

Nello specifico, Alfa sostiene di aver già integralmente adempiuto a quanto statuito dal primo giudice corrispondendo la somma di euro 17.795,48 direttamente a Tizio e versando i restanti importi all'amministrazione finanziaria e all'Inps a titolo di trattenute fiscali e previdenziali.

Al contrario, Tizio sostiene che tali somme non siano assoggettabili a tassazione e a contribuzione sulla base dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza richiamata nell'atto introduttivo.

Ebbene, a parere del giudicante, la questione sulla quale si è chiamati a decidere non è l'assoggettabilità o meno delle predette somme alle trattenute fiscali o previdenziali, quanto la sussistenza di un diritto di credito in capo a parte opposta con riferimento alle somme indicate nell'atto di precetto sulla base della sentenza del tribunale di Milano n. 2022/2019.

Tale questione rientra certamente nella cognizione del giudice ordinario (al quale dunque correttamente parte opponente si è rivolta salvo poi eccepirne contestualmente il difetto di giurisdizione).

Del resto, la Suprema Corte, ha affermato i seguenti principi di diritto: *“Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia (Cass. S.U. 31-3-2006 n. 7578) (Cassazione civile sez. un., 07/01/2016 n.65).*

Da tali principi discende anche l'insussistenza, nel caso in esame, di un litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria. Quanto al

merito del ricorso, debbono ribadirsi i principi di diritto individuati sul punto dalla giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità: *“la regola di interpretazione complessiva della sentenza attraverso lettura congiunta di dispositivo e motivazione non vale soltanto nel rito ordinario (tra le molte: Cass. 17 luglio 2015, n. 15088; Cass. 11 luglio 2007, n. 15585), ove indubbiamente essa è avvalorata dalla portata meramente interna del procedimento in camera di consiglio, da cui è naturale inferire, stante la possibilità di revisione delle decisioni fino al momento della pubblicazione, l'esistenza di una stringente coerenza volitiva tra dispositivo e motivazione; in effetti, anche nel rito del lavoro, allorquando vi sia compatibilità tra il dispositivo letto in udienza e tratti integrativi di esso eventualmente contenuti nella motivazione, va data prevalenza ad una lettura coordinata dell'uno e dell'altro (v. sul punto, Cass. 21 giugno 2016, n. 12841, poi seguita, tra le altre, da Cass. 21 aprile 2017, n. 10150 e Cass. 9 agosto 2019, n. 21301, nonché, in precedenza, Cass. 5 aprile 2004, n. 6635), essendo in tal caso anche la motivazione munita di idoneità precettiva (Cass. 7 marzo 2017, n. 5703) e ciò certamente anche al fine di fornire precisazione quantitativa della portata di quanto stabilito in dispositivo (Cass. 10150/2017 cit.; Cass. 2 agosto 2003, n. 11779) (Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, n.5049)*

Posti tali principi, deve evidenziarsi come nella motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Milano (n. 2022/2019) il calcolo delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno viene così esplicito: *“Nel procedere alla determinazione del quantum debeatur, considerando la oggettiva differenza ontologica tra le mansioni esplicate dal ricorrente prima del maggio 2014 e la grave incidenza della dequalificazione posta in essere dal datore di lavoro sul bagaglio professionale del ricorrente, si può stimare equo liquidare al ricorrente, anche in considerazione dello stipendio netto percepito dall'istante alla stregua della documentazione allegata nel fascicolo di parte, la somma di Euro 500,00 per ogni mese del periodo di dequalificazione. Valutando la lunga durata del demansionamento protrattosi dal 20.05.2014 sino al 22.10.2018, data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio si può pervenire ad una liquidazione equitativa all'attualità dell'importo spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 26.500,00.”* (pag. 24 sentenza prodotta sub doc. 1 fascicolo opponente).

Tel motivazione chiarisce in modo inequivoco l'iter logico motivazionale seguito dal giudicante che ha chiaramente preso come riferimento lo *“stipendio netto percepito dall'istante”* e individuato di

conseguenza *“la somma di Euro 500,00 per ogni mese del periodo di dequalificazione”*. Da ciò deve concludersi che la somma di euro 25.500,00 liquidata in sentenza in via equitativa deve considerarsi la somma netta che il lavoratore ha diritto a percepire dalla società e l'eventuale tassazione o contribuzione dovrà pertanto essere calcolata in aggiunta a tale importo. Tale ultima questione, ad ogni modo, esula dal presente giudizio che, come detto, è volto esclusivamente ad accertare la sussistenza del credito individuato nell'atto di precetto.

Tale interpretazione porta, dunque, al rigetto del ricorso in opposizione, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione o difesa. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Alfa S.P.A. deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 con distrazione a favore del procuratore antistatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione a precetto;

Condanna Alfa S.p.A. alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €2.500 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Milano, 16.2.2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Eleonora Palmisani